

# ENTRATE TRIBUTARIE

## IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

L'imposta provinciale di trascrizione è stata istituita in attuazione del disposto dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

L'Imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

La misura tariffaria per tipo e potenza dei veicoli è determinata da apposito Decreto del Ministero delle Finanze (n. 435 del 27 novembre 1998). L'Ente può deliberare l'aumento della misura tariffaria fino ad un massimo del 30%.

Dal 2 marzo 2015, con Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 17/2/2015, è stata portata al 30% la maggiorazione da applicarsi alla tariffa base, mantenendo, invece, al 20% la tariffa per le formalità relative ai c.d. veicoli ecologici – veicoli ad alimentazione, esclusiva o ibrida, a metano, GPL, idrogeno ed elettrica.

L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del **Regolamento Provinciale n. 32**, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio (Consiglio) n. 78 di reg. del 30 novembre 1998, come successivamente modificato.

Il vigente Regolamento, prevede, all'art. 4 bis, **le esenzioni e le riduzioni**, espressamente previste dalla normativa vigente.

- Sono esentate, altresì, dal pagamento dell'imposta, le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende in aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), ex art. 4, comma 5, del D.Lgs. 207/2001 e dagli enti del Terzo Settore individuati all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, iscritti al registro di cui all'art. 45 del medesimo decreto, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.
- Ai portatori di handicap "sensoriali" (non vedenti e sordomuti), come identificati dalla Legge 138 del 3 aprile 2001 e dall'art. 1 della Legge 68 del 1999, si applica la riduzione al 25% dell'imposta.
- In caso di effettuazione di due formalità consecutive, la prima a favore di tutti gli eredi, la seconda a favore dell'unico soggetto erede che intende intestarsi il veicolo: l'imposta è ridotta del 90% per la prima trascrizione e del 10% per la seconda trascrizione. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento, l'imposta è dovuta per intero. Per beneficiare dell'agevolazione le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione.
- L'agevolazione, di cui al comma 4, non si applica nel caso di: accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi; rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi l'autovettura; successivo trasferimento dall'"asse ereditario" ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto primo intestatario.
- Al fine di usufruire dell'agevolazione d'imposta prevista dall'art. 63 della Legge 342/2000 per i veicoli ed i motoveicoli costruiti da almeno trent'anni, l'uso non professionale del veicolo deve essere dichiarato con apposita autocertificazione.

Con Decreto del Presidente n. 168 del 22/12/2016 è stata formalizzata, nelle more dell'approvazione dei decreti attuativi della Legge 124/2015, la prosecuzione dei rapporti in essere con l'Automobile Club d'Italia (ACI), nel servizio di riscossione e gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).

Per informazioni riguardanti le esenzioni ai portatori di disabilità  
<http://www.up.aci.it/padova/spip.php?rubrique15>

## **TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE**

Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente è previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1833 reg. dell'11/10/1993 è stata approvata l'aliquota nella misura massima del 5%.

Con deliberazione di Consiglio n. 20 di reg. del 28/9/2018 è stato approvato il **Regolamento n. 90** in materia di TEFA per meglio disciplinare le modalità operative di riversamento alla Provincia di Padova del gettito, nonché le relative attività connesse alla rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori (Comuni o soggetti gestori incaricati).

## **IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**

Dal 2012 l'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle Province (art. 60 D.Lgs. 446/1997 e art. 17 D.Lgs. 68/2011).

Con deliberazione n. 315 reg. del 28/12/2012, la Giunta Provinciale ha aumentato l'aliquota RCA al 16%, con decorrenza Marzo 2013.